



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GIUSEPPE MOSCATO”



SCUOLA DELL'INFANZIA- PRIMARIA-SECONDARIA DI I GRADO
P.zza S. Francesco di Sales,4 – 89131Gallina di Reggio Calabria
Tel.0965/682157

e-mail rcic80700g@istruzione.it Pecrcic80700g@pec.istruzione.it

C.F. n. 92031300806 - C.M. RCIC80700G- C.U. UFK2ZX

Sito web www.icmoscato.edu.it

Al Personale scolastico

Alle famiglie

Al DSGA

Al RSPP

Al ASPP

Al Referente

Covid

Al MC

Al RLS

Al team digitale

Agli Interessati

Albo on-line – Sito – R.E.

Circolare n.

Oggetto: Disposizioni normative e “organizzazione degli uffici” a norma del DLGS 165/2001 esmmii - Avvio attività didattico-amministrative A.S. 2021/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO l'Art. 9 del **Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52** (convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87), “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19” (<https://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-04-22;52>);
- VISTO l'Art. 13 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021, rubricato *Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»*, (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/17/21°03739/sg>);
- VISTO il **D.M. n. 257/2021** (<https://tinyurl.com/5f7nmkuv>)
- VISTO il **Piano Scuola 2021/2022, Decreto n. 257 del 6/08/2021** (<https://tinyurl.com/6nbce38d>), che fornisce le indicazioni per la pianificazione delle attività scolastiche del prossimo anno scolastico che investono i diversi attori del complesso modo dell'istruzione, studenti, famiglie ed Enti Locali compresi. Nello spirito della c.d. Comunità Educante, si invitano tutti i

soggetti in indirizzo a prenderne visione e a provvedere, ciascuno per le proprie competenze e responsabilità, nel rispetto dei tempi e dei modi ivi indicati.

➤ VISTO D.L. 111/2021 (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/08/06/187/sg/pdf>) **“Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.”** col quale, tra le varie misure, è disposto che:

☞ **le attività didattiche e scolastiche si svolgeranno in presenza**; è possibile ricorrere alla DDI solo a determinate condizioni e solo in zona arancione o rossa;

- ☞ permangono le disposizioni previgenti per l'accesso all'area scolastica (assenza di sintomatologie riconducibili al Covid-19);
 - ☞ è disposto l'obbligo di corretto utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
 - ☞ ove strutturalmente possibile, il distanziamento fisico di un metro è misura raccomandata;
 - ☞ dal 01/09/2021 e fino al 31/12/2021 (fine dello stato di emergenza), **tutto il personale scolastico, Docente e ATA, è tenuto a possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 (cd. Green Pass)**; per il mancato rispetto di tale prescrizione sono previste "sanzioni" sia nei confronti dei destinatari dell'obbligo che del soggetto tenuto alla verifica: si rimanda al documento integrale.
- VISTO il **Protocollo d'intesa per l'avvio in sicurezza dell'A.S.2021/2022**: <https://tinyurl.com/4yvnsxb>
 - VISTA la circolare n. 1107 del 22 luglio 2021, "Avvio dell'anno scolastico 2021/2022. Nota di accompagnamento alle Indicazioni del Comitato Tecnico-Scientifico del 12 luglio 2021 (vernale n. 34)";
 - VISTA la nota 32144 del 27 luglio 2021, "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022"
 - VISTA la Circolare Ministero della Salute 4 agosto 2021, n. 35309 (<https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82047&parte=1%20&serie=null>);
 - VISTA la Nota M.I. (Versari) 13 agosto 2021, n. 1237 (Oggetto: Decreto-legge n. 111/2021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" – Parere tecnico). <https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/La+nota+tecnica.pdf/2e7bda5c-5b0e-8c6b-91a2-4263d7d4dca5?version=1.0&t=1628943876695>;
 - VISTA la FAQ del Garante della Privacy – Trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9543615>;
 - VISTA la **Nota tecnica sul decreto del 6 agosto e sull'attuazione del green pass**: <https://tinyurl.com/3azmya5x>

DISPONE

- a) che a partire dal 01/09/2021 **tutto il personale scolastico è tenuto a possedere ed esibire** a richiesta il proprio **Green Pass** (GP) o **Certificazione verde**, poiché, salvo modifiche in sede di conversione in legge, **il Decreto Legge 111/2021 è già operativo**. Potrebbero cambiare le modalità di verifica ma, salvo revoche, rimane l'obbligo di cui sopra.

Qualora il **DIPENDENTE** dichiari di non essere in possesso del GP o, comunque, qualora non sia in grado di esibirlo al **personale addetto al controllo** che, in quanto delegato dal Dirigente Scolastico, è a tutti gli effetti un **pubblico ufficiale** nell'esercizio delle proprie funzioni, questi:

- ☞ NON può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola;
- ☞ risulta assente ingiustificato con quanto ne consegue, sia sotto il profilo disciplinare che giuridico- economico;

☞ è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 1.000,00;

☞ a decorrere dal quinto giorno, viene disposta la sospensione senza stipendio con riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.

Per coloro che sono tenuti a formalizzare la *presa di servizio* al 1° settembre o in data successiva (es. per i contratti a T.D.), il mancato possesso del GP o l'impossibilità di esibizione al personale addetto, essendo considerata assenza ingiustificata, salvo diverse indicazioni del Ministero, comporta le prescritte conseguenze della "*mancata presa di servizio*" a legislazione e normativa vigente.

Si rammenta che per **ottenere il GP** occorre una o più delle seguenti condizioni:

☞ aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;

☞ aver completato il ciclo vaccinale;

☞ essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti;

☞ essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti. Per **scaricare**

il proprio GP consultare il sito <https://www.dgc.gov.it/web/>

Si ricorda che il GP ha una **validità temporale** legata al tipo di condizione che ne ha permesso l'emissione, pertanto, nel caso di negatività al tampone, la sua validità è di sole 48 ore, ciò vuol dire che dopo due giorni dal prelievo il GP non è più valido.

Prestare anche attenzione al fatto che, in caso di vaccinazione, il GP è valido solo dopo 15 giorni dalla prima dose o dall'effettuazione del monodose J&J: **chi ha effettuato o effettuerà la prima dose di vaccino dal 18 agosto in poi rischia di presentarsi a scuola il 1° settembre con GP non valido.**

Rispetto alla **gratuità dei tamponi** per il personale scolastico si rimanda al comunicato ufficiale del Ministero del 14/08/2021 (<https://tinyurl.com/s46b8kdk>)

Il Ministero dell'Istruzione precisa che, nel Protocollo d'intesa siglato con le Organizzazioni sindacali, non è previsto, né si è mai pensato di prevedere, un meccanismo di gratuità del tampone ai cosiddetti no vax.

*Il protocollo prevede, invece, una corsia preferenziale per il personale che deve ancora vaccinarsi, dunque una intensificazione della campagna vaccinale. Il Protocollo, poi, ricalcando quanto disposto già oggi dalle norme rappresenta un preventivo raccordo istituzionale con il Commissario straordinario per l'emergenza sanitaria, di "effettuare tamponi diagnostici al personale mediante accordi con le Aziende Sanitarie Locali o con strutture diagnostiche convenzionate". L'obiettivo è duplice: continuare a contrastare la pandemia, soprattutto attraverso la vaccinazione, e dare supporto ai più fragili, ovvero a chi non può vaccinarsi per particolari motivazioni che saranno ulteriormente indicate negli accordi con le Aziende Sanitarie Locali, in raccordo con il Ministero della Salute. **Il Ministero lavorerà a valle del Protocollo. per fornire tutte le necessarie specifiche***

Si rammenta la certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 come previsto dalla circolare n. 35309 del 4 agosto 2021, laddove il Ministero della Salute ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

Si rimarca che "le persone che ottengono una esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2" devono in particolar modo "continuare a mantenere le misure di prevenzione come: usare le mascherine, distanziarsi dalle persone non conviventi, lavare le mani, evitare assembramenti in particolare in locali chiusi..." (nota n. 35309 del Ministero della salute del 4 agosto);

b) che la verifica del GP avvenga tramite apposita APP *VerificaC19* (<https://www.dgc.gov.it/web/app.html>);

A tale proposito, nel rispetto del piano ferie di ciascun dipendente, l'animatore provvederà a scaricare la APP di verifica sui 12 dispositivi Android (tablet) opportunamente messi a disposizione dal DSGA per altrettanti plessi scolastici, dispositivi già in uso presso il plesso e che i responsabili di plesso provvederanno a ritirare in qualità di subconsegnatari qualora siano stati riconsegnati in sede centrale. Attraverso tali dispositivi il personale collaboratore scolastico, individuato dal DSGA nella sua autonomia operativa, provvederà alla verifica del GP prima dell'ingresso nei locali scolastici del personale. A loro volta, i responsabili di plesso - e il DSGA per la sede degli Uffici - sono delegati a provvedere alla verifica dei GP dei collaboratori scolastici preposti alla verifica del personale del plesso (personalmente o ricorrendo a personale in servizio alla prima ora).

COME AVVIENE LA VERIFICA

1. La Certificazione è richiesta dal verificatore all'interessato che mostra il relativo **QR Code** (in formato digitale oppure cartaceo).
2. L'App **VerificaC19** legge il **QR Code**, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato.
3. L'App **VerificaC19** applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida.
4. **L'App VerificaC19 mostra graficamente al verificatore l'effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell'intestatario della stessa.**

Ai verificatori basta inquadrare il QR Code della certificazione verde Covid-19, che si può esibire in formato cartaceo o digitale, e accertarsi della validità e dei dati identificativi.

Poiché l'APP **VerificaC19** è scaricabile da chiunque, si invitano i dipendenti a provvedere immediatamente a scaricare/stampare il proprio GP e a verificarne la validità tramite l'APP anche da proprio dispositivo mobile. Sul GP è riportata anche la scadenza: nel caso di vaccino 270 giorni (9 mesi) dall'ultima dose.

Per il rispetto della privacy, ai fini della verifica da parte dell'operatore occorre **esibire solo e soltanto il QR- CODE** e, nel caso di impossibilità di identificazione personale, il documento di identità per verificare che il GP esibito sia effettivamente quello del dipendente.

Con la pubblicazione all'albo on-line e sul sito web dell'Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati.

Il Dirigente Scolastico

Avv. Lucia Zavettieri

(art. 3 c. 2 DLGS 39/93)